



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO URBANISTICA

N. Generale **582** del **06/08/2024**
N. Settoriale: **205**

**OGGETTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E VIGILANZA SULLE ATTIVITA'
DI CAVA NEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINA A CONTRATTARE CIG
B2B9EF4486**

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 07/08/2024 al 22/08/2024.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI CAVA NEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINA A CONTRATTARE CIG B2B9EF4486

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**

Premesso che:

- sul territorio del Comune di Pomarance è ancora aperta l'attività di ripristino della cava denominata "Valle Secolo 1";
- risulta necessario ed indispensabile procedere all'affidamento del servizio del supporto tecnico e vigilanza sulle attività di cava presenti sul territorio comunale in quanto tra il personale di questa Amministrazione non vi sono professionalità abilitate allo svolgimento di detta attività di controllo;

Dato atto che:

- questo Ufficio Tecnico è impossibilitato ad eseguire direttamente la prestazione di cui trattasi in quanto sprovvisto della necessaria attrezzatura e professionalità per cui risulta necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno, individuandolo in un tecnico abilitato a svolgere tale funzione;
- occorre che l'incarico di cui trattasi sia espletato da un professionista che conosca tutte le problematiche inerenti i siti di cava presenti sul territorio del Comune di Pomarance oltre alle criticità scaturite dalla Sentenza del T.A.R. Toscana n.00064/2017 che di fatto ha annullato tutte le previsioni del PAERP della Provincia di Pisa, rendendo necessario un ulteriore capillare controllo sulle attività di cui trattasi;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, rivolgersi al Dott. Geologo Luca Vaselli, richiedendo il preventivo per l'espletamento del presente incarico;

Vista l'offerta economica assunta al protocollo dell'Ente in data 01/08/2024 n. 8083 rimessa dal Geol. Luca Vaselli, con studio in Via Pozzuoli 2 – Massa (MS) - C.F.: VSLLCU76P15L833S P.IVA: 01261400459 per un importo pari ad € 2.500,00 = oltre oneri previdenziali 4%, in franchigia da IVA ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89 della Legge n.190/2014 – Regime forfettario – e ritenuta la stessa offerta congrua ed in linea con il mercato;

Visti:

- il comunicato del presidente dell'ANAC del 10/01/2024 recante ad oggetto: "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00" che prevede che per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate a decorrere dal 1 ottobre 2024;
- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlg n.36/2023;

Considerato che:

- Occorre procedere ad affidare il servizio in oggetto consistente nelle seguenti attività:
 - Istruttoria e supporto tecnico-amministrativo per la valutazione di progetti di coltivazione e recupero, di varianti di piano ed integrazioni e per la verifica degli elaborati previsti dalla LRT n.35/2015 per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio e per la verifica o valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 10/10 e s.m.i;

- Partecipazione alle conferenze dei servizi convocate ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della Legge Regionale n.35/2015 e s.m.i..
- Dopo il rilascio dell'autorizzazione e ad attività in corso:
 - verifica dell'assetto geologico-stratigrafico, litotecnico, geomorfologico, idrogeologico e forestale-vegetazionale delle aree estrattive con particolare attenzione alla stabilità dei fronti di coltivazione;
 - verifica della delimitazione dell'area estrattiva con particolare riguardo alla messa in posto di capisaldi lapidei inamovibili a materializzazione dei limiti dell'area estrattiva e delle sezioni previste nel progetto autorizzato;
 - verifica del rispetto delle eventuali prescrizioni delle autorizzazioni alla coltivazione rilasciate dall'Amministrazione Comunale;
 - verifica del rispetto dei contenuti e prescrizioni della autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di coltivazione e per le conseguenti operazioni di sistemazione e di recupero vegetazionale, dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico;
 - verifica della conduzione dei lavori e delle modalità di coltivazione secondo il progetto approvato;
 - verifica del mantenimento dell'assetto idraulico superficiale;
 - verifica dei possibili effetti indotti sul regime idrogeologico di sorgenti o pozzi eventualmente presenti all'interno e nei pressi della cava;
 - esecuzione di rilievi topografici di controllo sulle sezioni previste nel progetto di coltivazione e recupero, per la verifica del rispetto dello stesso e per il computo dei quantitativi di materiale estratti;
 - verifica di eventuali interventi eseguiti in difformità dal progetto autorizzato e di situazioni che possano determinare forme di erosione accelerata e/o instabilità diffusa e più in generale situazioni di rischio idrogeologico e ambientale;
 - verifica della corretta esecuzione del rimodellamento morfologico e delle operazioni di recupero vegetazionale che devono essere attuate sui lotti esauriti durante la prosecuzione dell'attività di coltivazione sui lotti successivi e alla fine dei lavori nella cava;
 - verifica sullo stato delle piantagioni arbustive ed arboree atte a ricostituire l'originario soprassuolo vegetale;
 - verifica di situazioni che possono comportare la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art.21 della citata legge regionale;
 - verifica della documentazione biennale che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare per documentare l'effettivo stato di avanzamento dei lavori;
 - collaborazione alla compilazione e restituzione, con cadenza stabilita dalla normativa di rapporti informativi, relazioni tecniche, basi di dati e quant'altro di interesse per l'attività del Comune;
 - controllo sulle eventuali escavazioni abusive con verifica anche strumentale dei materiali estratti e successiva indicazione delle prescrizioni da impartire sulle opere di sistemazione ambientale che il trasgressore ha obbligo di eseguire per il recupero e/o ripristino dell'area;
 - redazione di relazione tecnico-giuridica in caso di difformità rilevate;
 - attività di supporto tecnico-amministrativo al comune per l'assolvimento delle funzioni di polizia mineraria che gli competono
- La frequenza minima di sopralluogo per i siti di cava, dovrà essere pari almeno ad una volta al MESE, previa comunicazione per e-mail al Direttore del Settore Gestione del Territorio, almeno 24 ore prima. Resta salva la facoltà del Direttore del Settore gestione del Territorio di richiedere, anche a seguito dell'aggiudicazione definitiva e del conseguente affidamento dell'incarico professionale e senza nessun ulteriore compenso a favore del professionista aggiudicatario, ogni e qualsiasi ulteriore documento

ritenuto necessario ai fini della vigilanza sulle attività estrattive prevista dalla normativa vigente, alla quale si rimanda.

- il servizio in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

Richiamato in particolare l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ritenuto per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto in forza dell'art. 50, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 senza consultazione di più operatori economici poiché trattasi di fornitura di importo inferiore ad € 140.000,00;

Considerato che:

- ai sensi dell'art 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. N. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente;
- La mancata presentazione della documentazione richiesta al professionista aggiudicatario a qualsiasi titolo, ivi compreso quello per la stipula della convenzione, entro i termini indicati dal Comune di Pomarance, termini comunque non inferiori a giorni 10 (dieci) dalla trasmissione della richiesta con qualsiasi mezzo (ivi compreso fax ed email), potrà comportare ad esclusiva discrezionalità del Comune di Pomarance la revoca dell'affidamento.
- Resta a discrezione dell'Ente conferire il presente incarico, a mezzo la sottoscrizione di apposita convenzione e/o sottoscrizione della determina di affidamento incarico che assume valore contrattuale, senza che il professionista incaricato possa avanzare pretese economiche nei confronti dell'Ente stesso in caso di mancata attivazione a qualsiasi causa dovuta, ivi compresa la mancata copertura finanziaria.
- In particolare, i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'affidatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente incarico e del successivo contratto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione appaltante che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti, ai sensi della legge n.633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo esercizio" così come modificata ed integrata dalla L.n.248/00, o comunque di ogni altra normativa vigente in materia, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
- L'affidatario si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici, senza che nessun ulteriore compenso sia dovuto per l'acquisizione e lo sfruttamento di tali diritti.

- Il Comune metterà a disposizione del professionista tutta la documentazione necessaria o quanto in suo possesso.
- Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., i dati personali raccolti da questo ente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse con la presente procedura di selezione, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione previsti dalla legge;
- L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà reso noto entro 15 gg. dalla data dell'atto di affidamento nelle medesime forme sopra indicate;
- L'incarico sarà espletato con mezzi, attrezzature e personale del Professionista od in sua disponibilità, a partire dalle operazioni preliminari di accertamento in sito o valutazione preventiva di qualsivoglia natura necessarie allo sviluppo delle suddette relazioni ed istruttoria. Le prestazioni oggetto dell'incarico sono infungibili e rigorosamente personali. È fatto pertanto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. Il professionista aggiudicatario si potrà avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 c.c., di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione, ne sia informato il Comune e comunque senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale rispetto a quelli concordati. Il mancato rispetto della suddetta disposizione potrà determinare la decadenza dall'incarico.
- In caso di infortunio che dovesse accadere per qualsiasi causa al professionista o ai suoi collaboratori nell'espletamento dell'incarico affidato, non potrà essere accampata pretesa alcuna nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Professionista incaricato dovrà essere munito, a far data dalla data di aggiudicazione definitiva, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'incarico. È fatto divieto al Professionista di subappaltare l'incarico.
- L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente disciplinare, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente affidamento di prestazione professionale, anche dopo la sua aggiudicazione, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, anche di semplice carattere finanziario, rimborsando al Professionista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comunicazione del recesso. In modo specifico le cause di recesso sono individuate dal R.U.P., oltre al caso di reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, e ad errori progettuali, salvo il risarcimento dei danni.
- Il Professionista affidatario non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del Professionista affidatario, e comunque previo pagamento di una penale pari al 10 % (dieci percento) del compenso pattuito.
- Nel caso di recesso operato dal Comune, come dal Professionista per giusta causa, potranno essere riconosciuti al Professionista, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per gli elaborati sviluppati, purché completi in ogni loro parte e favorevolmente istruiti dal R.U.P., previa cessione del loro diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno al Comune.
- Il recesso produce effetto con la comunicazione scritta pervenuta alla parte cui è destinata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o con altro mezzo che possa assicurare la conoscenza.
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si richiama applicazione dell'art. 2237 e collegati del C.C. Per quanto in merito non espressamente indicato nel presente atto, riscontrandosi inadempimento del Professionista agli obblighi assunti con la convenzione stessa, il Comune committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione nei casi stabiliti dalle norme di legge in quanto compatibili e non contrastanti con le condizioni sopra individuate. Nel caso in cui il professionista receda di sua iniziativa dall'incarico, senza giusta causa, non sarà riconosciuto alcun compenso, neanche per le prestazioni svolte fino a quel momento.
- Ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il contratto sarà risolto nell'ipotesi in cui le transazioni, anche di carattere

finanziario, stabilite ed indicate dalla suddetta legge, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.;

- Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare di incarico, qualora non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Pisa, intendendo con ciò le parti derogare espressamente ad eventuali e differenti fori.
- Con la firma del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni d'incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.
- In presenza di mancata esecuzione a regola d'arte dell'incarico o per false dichiarazioni il Comune si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente affidamento, con riserva di quantificare i danni prodotti dal Professionista e la conseguente responsabilità erariale e/o penale.

Visti:

- l'istruttoria a cura del Direttore del settore che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico Geol. Luca Vaselli, con studio in Via Pozzuoli 2 – Massa (MS) - C.F.: VSLLCU76P15L833S P.IVA: 01261400459 che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio come da preventivo agli atti dell'Ente prot. n. 8083 del 01/08/2024, che ammonta a complessivi € 2.600,00 (compresi oneri previdenziali al 4%, IVA esclusa – regime forfettario) che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto che:

- essendo l'importo del servizio da affidare inferiore a € 5.000,00 l'Amministrazione può procedere ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 senza il ricorso all'utilizzo della procedura telematica;
- Il corrispettivo dovuto al professionista ammonta ad € 2.500,00 oltre ad oneri previdenziali del 4% pari ad € 100,00 escluso IVA in quanto trattasi di prestazione professionale in franchigia IVA ai sensi della Legge 23/12/2014, n.190, art.1 commi da 54 a 89 – Regime forfettario – come dichiarato dal professionista incaricato, per un importo complessivo di € 2.600,00;
- Il corrispettivo come quantificato al punto precedente, sarà liquidato previo visto del Responsabile Unico del Procedimento e previa acquisizione della certificazione attestante la regolarità contributiva;

Dato atto che l'importo complessivo di € 2.600,00 trova la relativa copertura finanziaria sul bilancio di previsione anni 2024-2026 esercizio 2024 al Cap. 249900;

Dato atto altresì:

- che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l'acquisizione del CUP;
- che è stato acquisito per l'incarico professionale oggetto della presente determinazione il seguente CIG: B2B9EF4486 tramite il portale ANAC sulla piattaforma Contratti Pubblici;
- che ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Proposta di Determinazione n. 630 del 02/08/2024

Num. Generale: 582 Num. Settoriale: 205 del 06/08/2024

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

- - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- - il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamato il decreto sindacale di nomina delle PP.OO. per l'anno 2024 n. 3 del 11/06/2024, con il quale è stata confermata l'attribuzione temporanea dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Gestione del Territorio all'Arch. Roberta Costagli;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Direttore del Settore gestione del Territorio competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i, dell'art. 7 del DPR n.62/2013;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/01/2024 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 26 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2024;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett b) del decreto Legge n. 174/20012;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa con quanto in essa contenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare l'incarico professionale di supporto tecnico e vigilanza delle attività di cava nel territorio comunale per un importo di € 2.600,00, al Geologo Luca Vaselli con studio in Via Pozzuoli, 2 – Massa (MS), c.f.: VSLLCU76P15L833S – p.IVA: 01261400459, come da offerta acquisita agli atti dell'Ente al prot. n 8083 del 01/08/2024.
3. Di impegnare la somma complessiva di € 2.600,00 (compreso contributi previdenziali del 4% ed escluso IVA in quanto trattasi di prestazione professionale in franchigia da IVA ai sensi della Legge 23/12/2014, n.190, art.1 commi da 54 a 89 – Regime forfettario – come dichiarato dal professionista incaricato), a favore del Geologo Luca Vaselli con studio in Via Pozzuoli, 2 – Massa (MS) c.f.: VSLLCU76P15L833S – p.IVA: 01261400459, al Capitolo 249900 del bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 – esercizio 2024.
4. Di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al seguente affidamento è: B2B9EF4486 l'incarico avrà durata di ANNI UNO (1) dalla firma del presente atto;
5. Di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà attraverso la sottoscrizione della nota d'invio al professionista della presente determinazione;
6. Di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva del Geologo Luca Vaselli (in atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale);
7. La fattura elettronica emessa dovrà indicare Il Codice Univoco Ufficio: 8Q66D1;
8. Il Direttore del Settore Bilancio e Finanze provvederà all'emissione dei mandati di pagamento nei termini di legge, dietro presentazione di regolare provvedimento di liquidazione emesso in seguito alla trasmissione di regolari fatture e previa acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva;
9. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

Proposta di Determinazione n. 630 del 02/08/2024

Num. Generale: 582 Num. Settoriale: 205 del 06/08/2024

10. di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile presumibilmente nell'esercizio finanziario 2024;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativistanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica; di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. n° 267/2000;
11. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Pomarance, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
12. di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;
13. salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del D. lgs. N. 104 del 2/7/10 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti ed altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione;
14. di adempiere agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
15. di attestare l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui all'art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012;
16. di dare atto che la presente determinazione:
 - diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Direttore del Settore Finanze e Bilancio;
 - sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Direttore del
Settore Gestione del Territorio
Roberta Costagli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Pomarance. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

COSTAGLI ROBERTA in data 06/08/2024



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 630**

Settore Proponente: **Settore Gestione del Territorio**

Ufficio Proponente: **Ufficio Urbanistica**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E VIGILANZA SULLE ATTIVITA' DI CAVA NEL TERRITORIO COMUNALE-DETERMINA A CONTRATTARE CIG B2B9EF4486**

Nr. adozione settore: **205** Nr. adozione generale: **582**

Data adozione: **06/08/2024**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE CAP 249900€2.600,00IMP 1974/24 VASELLI LUCA

Data 07/08/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Nocetti Rodolfo